

**TAR LAZIO**  
**Sezione III Bis**  
Roma

*Ricorso n. 5015/07*

In esecuzione dell'ordinanza n. 231/08 del 15/5/08, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti sotto forma di sunto. Il ricorso è stato proposto da Mazzagrecò Maria Grazia e altri (l'elenco completo dei ricorrenti è consultabile presso il sito internet del Tar Lazio-Roma, digitando il n. 5015/07 nella maschera di ricerca dei ricorsi) difesi dall'Avv. Alberto Wolleb con studio in Palermo, Via Siracusa 34, (nato a Palermo il 06/2/1959 – C.F. C.F. WLLLRT59B06G273H - P.I. 03260500826) domiciliato in Roma, Piazza Dante 12, presso l'Avv. Silvio Avellano, contro il Ministero della Pubblica Istruzione e la Direzione Generale per il Personale della Scuola del detto Ministero, per l'annullamento del D.M. 15.03.2007 n. 27 Ministero dell'Istruzione Pubblica nella parte in cui, nell'allegata tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, prevede alla lettera B) "Servizio di insegnamento o di educatore", punto B.3), f) n. 5, che "il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/2007 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1<sup>a</sup> marzo 1957 n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia"; della nota Prot. n. AOODGPER 5485 del 19.03.2007I, Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio III; ed infine, del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione del 16.03.2007 con la

suddetta nota divulgato, nella parte in cui, art. 3 comma 3, dispone che a decorrere dall'a.s. 2003/04, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/07, "è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna". Sono state inoltre impugnate con motivi aggiunti le graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2007/09, approvate dal dirigente dell'USP di Palermo. I ricorrenti, docenti che dall'a.s. 2003-2004 all'a.n. 2006-2007 hanno prestato il proprio servizio di insegnamento in sedi scolastiche ubicate in comuni classificati di montagna, agiscono per ottenere la valutazione in misura doppia dei servizi in dette sedi prestati anteriormente all'01.09.2007. Controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, sono i docenti che non hanno prestato servizio di insegnamento in sedi di montagna inclusi nelle graduatorie ad esaurimento impuginate con i motivi aggiunti. MOTIVI DI DIRITTO: violazione dell'art 136 Cost. e dell'art. 1 co. 605 L. n. 296/06, dell'art. 3 L. n. 241/90. Principio di irretroattività della legge e dei provvedimenti, principio della certezza del diritto, difetto di motivazione; Eccesso di potere, contraddittorietà, omessa carente istruttoria e motivazione. Nel ricorso e nei motivi aggiunti i ricorrenti hanno chiesto al TAR Lazio di annullare, previa sospensione, tutti gli atti impugnati e specificati in epigrafe e di condannare il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Palermo-Roma, 22 Maggio 2008

Avv. Alberto Willeb  
